

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Valledlunga Pratameno

Al Segretario comunale

e p.c. al Sindaco del Comune di Valledlunga Pratameno

OGGETTO: MOZIONE DI SFIDUCIA EX ART 52 D.LGS N. 267/00

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Pacino Chiara, Vullo Letizia, Gulino Rosolino, Tagliarini Vito, Marotta Michele, Genco Sonia, Gulino Concetta, Emmanuele Roberto, Mistretta Concetta, Zuzzè Silvio in carica presso il Comune di Valledlunga Pratameno

Trasmettono la presente mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco del Comune di Valledlunga Pratameno Avv. Tommaso Pelagalli, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 267/00 e ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale della Regione Siciliana n. 35 del 15/09/1997 così come sostituito dall'art. 2 comma 1 della L. R. n. 25/2000 e modificato dall'art. 7 della legge elettorale n. 6 del 05/04/2011 (come esplicitata nella circolare assessoriale n. 6 del 12 marzo 2012 Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali), come ulteriormente modificata dall'art.4 della L.R. n. 17 del 11/08/2016, nonché ai sensi dello Statuto Comunale.

* * * * *

PREMESSA IN DIRITTO

La normativa citata in oggetto prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco deve essere "motivata e sottoscritta" da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (nel caso del Comune di Valledlunga Pratameno, quindi, da almeno 5 Consiglieri Comunali) ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Per essere approvata, la mozione deve essere votata favorevolmente da almeno i 4/5 dei consiglieri assegnati (nel caso del Comune di Valledlunga Pratameno da almeno 10 Consiglieri) e, in caso di approvazione, ne consegue l'immediata cessazione degli Organi del Comune.

E' bene precisare che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia presentata dai Consiglieri Comunali nei riguardi del Sindaco eletto direttamente, rigettando le richieste avanzate per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa suddetta per asserito contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, precisando che:

- riguardo l'**art. 1 della Costituzione**, non può dirsi in contrasto con il principio che la sovranità appartiene al popolo, per la previsione che il Consiglio Comunale, mediante voto di sfiducia, possa

far cessare dalla carica il Sindaco direttamente eletto dal popolo, poiché dalla sua approvazione ne consegue anche lo scioglimento del medesimo Consiglio ed il ricorso ad una nuova consultazione popolare che ristabilisca le forme della necessaria collaborazione fra i due Organi di Governo del Comune.

- Non viola nemmeno l'**art. 97 della Costituzione** perché in un sistema in cui è anche previsto il voto disgiunto "la governabilità dell'ente locale non è assunta come valore assoluto" (sentenza n. 107 del 1996). Tra l'altro, detta previsione non può essere riferita ai rapporti tra gli Organi di Governo del Comune, i quali assumono, relativamente all'ambito di applicazione dell'Ente Locale, valenza intrinsecamente politica e quindi non possono essere valutati alla luce di un principio che si riferisce invece all'attività dell'Amministrazione, che si svolge "senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento" (sentenza n. 453, del 1990).

- Infine il riferimento all'**art. 48 della Costituzione** è stato ritenuto dalla Corte privo di qualsiasi pur minima motivazione.

Con riguardo invece alla giurisprudenza amministrativa in merito alla qualificazione sostanziale ed al contenuto giuridico della motivazione richiesta dalla normativa citata in oggetto, ai fini della corretta e legittima approvazione della mozione di sfiducia, è stato più volte e correttamente rilevato che la legge prevede, quale condizione di legittimità della mozione di sfiducia al Sindaco, solamente che essa sia "motivata" senza alcuna precisazione sulle modalità di questa motivazione. Di conseguenza, è stato giustamente ritenuto, che la motivazione della sfiducia al Sindaco può essere non soltanto di natura giuridico- amministrativa, cioè riferita alle sue conclamate inadempienze e violazioni rispetto al programma amministrativo di governo, ma anche di carattere esclusivamente politico.

Può legittimamente basarsi sulla diversità di orientamento politico tra Sindaco e Maggioranza Consiliare, nonché sulle conflittualità tra gli Organi Comunali, sul dissenso da parte dell'Organo Assembleare sulla gestione adottata dal Sindaco, ed ancora sulla "frantumazione" della Maggioranza dei Consiglieri nell'approvazione degli atti dell'Amministrazione, mediante bocciature o mancanza del numero legale. In altri termini, non deve essere motivata in riferimento a precise inadempienze del Sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto (TAR Sicilia Palermo sez. I, 20 agosto 2007, n. 1955 - nonché, con riferimento alla normativa nazionale, TAR Lombardia Milano, sez. I, 5 febbraio 2009, n. 1145).

Per dette ragioni, la mozione di sfiducia al Sindaco rientra fra i provvedimenti caratterizzati da una elevatissima discrezionalità, sindacabile solamente in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti (TAR Sicilia Catania, sez. III, 12 maggio 2011; Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 28 settembre 2007, n. 886).

Tuttavia, nella presente mozione, verranno passate in rassegna non solo le "motivazioni politiche" della sfiducia al Sindaco, ma anche quelle "giuridico-amministrative", che abbondano rispetto al suo programma elettorale ed agli specifici obblighi che la legge impone al suo ruolo.

In considerazione del fatto che deve essere fatto un bilancio puntuale, preciso e obiettivo dell'attività politico- amministrativa del Sindaco e dei suoi Assessori al fine di dimostrare come il Sindaco abbia sostanzialmente disatteso le grandi aspettative della comunità e le promesse della campagna elettorale, generando nei cittadini una grave sfiducia.

Il quadro si è fatto via via sempre più desolante, con il Sindaco che ha scavato un solco profondo tra l'Amministrazione e la comunità vallelungnese, il tutto costellato da un corollario di errori gestionali della cosa pubblica sempre più evidente e un programma politico completamente disatteso, con un paese alla deriva che chiede a gran voce questa mozione di sfiducia.

Tutto ciò ci ha portato a capire che la cosa migliore è interrompere questa esperienza, per evitare che Vallelunga Pratameno scivoli sempre più verso l'oblio e si spengano irrimediabilmente le luci di una comunità che vuole rinascere in campo economico e imprenditoriale a causa della gestione amministrativa dissennata, improvvisata e fallimentare.

Pertanto, i sottoscritti Consiglieri comunali in quanto eletti dal popolo hanno deciso di avviare il procedimento che possa portare a sfiduciare l'attuale Sindaco di Vallelunga Pratameno, adducendo le seguenti motivazioni.

MOTIVAZIONE DI CARATTERE POLITICO- AMMINISTRATIVO

L'attuale amministrazione viene eletta il 5 giugno 2016 con una rappresentanza di 12 consiglieri comunali. Il Consiglio, nonostante lo scarso coinvolgimento, ha sempre consentito alla Giunta di porre in essere le proprie iniziative, producendo sempre attività e decisioni costruttive e mai populiste. Nonostante ciò, i risultati sono sempre stati politicamente deludenti ed affidati spesso a forzature arroganti, senza tener conto e senza coinvolgere il Consiglio, sminuendo in maniera poco democratica il ruolo dei consiglieri. A ciò si aggiungono vari episodi accaduti di cui di seguito se ne descrivono alcuni, che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia con il Consiglio Comunale.

Invero, il Sindaco si è reso protagonista di una serie di preoccupanti e reiterate vicende relative a scelte di natura politica e amministrativa, minando nel profondo la credibilità e l'autorevolezza che il primo cittadino deve necessariamente avere nel rapporto con la città, sintomo di **impreparazione sia istituzionale che amministrativa** che porta l'ente e la comunità a subire un costante stato di paralisi amministrativa.

Vanno ricordati gli innumerevoli rimpasti di Giunta e di riassegnazione di deleghe compiuti dal Sindaco nell'evidente (ma vano) tentativo di ricompattare la propria maggioranza, iniziative queste che hanno avuto il solo effetto di immobilizzare tutti i settori dell'amministrazione; la frammentazione del quadro politico rispecchiata dalle dimissioni di due Vicesindaci, tre Assessori e la fuoruscita dal Gruppo di maggioranza dei Consiglieri Tagliarini (2017) Gulino, Zuzzé, Marotta, Mistretta (tutti nel 2019) e in ultimo del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale (nel 2020), riducendo l'originario Gruppo di maggioranza ad un solo Consigliere. Nella trattazione che segue le diverse inadempienze saranno trattate analiticamente.

1) Sono state disattese quasi tutte le interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione tra i quali si citano: lotta al randagismo, decoro urbano, realizzazione pista atterraggio notturno elisoccorso, fornitura cassetta medica di primo soccorso presso la villa comunale frequentata dai bambini durante il periodo estivo.

- 2) Sono state disattese le proposte avanzate dal Consigliere Tagliarini, che miravano alla Realizzazione del Progetto di Incentivazione all'installazione di Impianti Solari Termici a costo "ZERO" (grazie agli incentivi statali di cui al D.M. 16/02/2016 "Conto termico" 2.0); proposta di collocazione di eco-compattatori per la raccolta differenziata di qualità dei rifiuti.
- 3) Disattendendo le indicazioni dei consiglieri comunali sono stati interrotti servizi essenziali, quali trasporto alunni della scuola dell'infanzia, esistente da oltre 30 anni;
- 4) Malgrado le richieste provenienti dalle famiglie e dai consiglieri comunali il Sindaco è stato l'unico fra tutti i Comuni limitrofi a non avere avviato le procedure che consentono l'anticipo degli abbonamenti agli studenti pendolari, al fine di non far gravare sul bilancio familiare il diritto allo studio dei propri figli.
- 5) Il Sindaco e la sua Giunta si sono distinti per la totale assenza di progettualità e per la mancata (o erronea) presentazione di istanze di partecipazione a procedure indette dall'Amministrazione regionale e statale per la distribuzione di fondi per la realizzazione di opere pubbliche di diversa natura. Piuttosto la Giunta ha preferito limitarsi a gestire le procedure avviate dalla compagine amministrativa pregressa rispetto a quella attualmente in carica.
- 6) Gestione del personale del tutto fallimentare, consistente nella erronea distribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse aree amministrative, scarsa produttività del Responsabile dell'Area Finanziaria (al quale è stato assicurato un compenso la cui quantificazione risulta dubbia e che ha assicurato scarsa presenza) e del Segretario comunale (che non ha assunto l'incarico di Capo Area, non ha assicurato adeguata assistenza rispetto al lavoro degli Uffici, e si è distinto per un utilizzo assai discutibile del potere disciplinare, impegnando l'Amministrazione in numerosi e costosi contenziosi).
- 7) La Condotta del Sindaco e della Giunta in generale sono stati indirizzati ad alimentare conflittualità insignificanti piuttosto che a risolverle sul nascere, in tal modo sprestando inutilmente le risorse umane dell'Amministrazione (il riferimento è alla nota vicenda delle pensiline in Plexiglas apposte su alcuni loculi cimiteriali).
- 8) Si è registrata una totale assenza di controllo del territorio che ha causato un aumento incontrollato del degrado urbano.
- 9) La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti è uno degli elementi indicativi del fallimento di questa Amministrazione e merita un approfondimento. Con riferimento al piano TARI, era stato previsto un introito del CONAI per lo smaltimento della plastica e carta, la raccolta dei

Comune di Vallelunga Pratameno, Procl. n. 0008269 del 08-09-2020 in arrivo, Cat. 99 Cl. 99

farmaci scaduti, pile ed olii esausti, ad oggi rimasti inattuati. Nonostante la percentuale di raccolta differenziata raggiunta (di circa il 78%), a differenza degli altri comuni dove si è ottenuta una notevole riduzione delle tariffe si è assistito per l'anno 2018 ad un aumento non indifferente delle stesse. Tale aumento è dipeso dalla lievitazione dei costi di conferimento per circa Euro 220.000,00, costi che nella seduta consiliare del 28 luglio 2018 (relativa all'approvazione degli assestamenti generali di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del T.U.O.E.L.) il Sindaco, inverosimilmente, non ha saputo spiegare e giustificare. In tale seduta, un consigliere di maggioranza ha presentato un emendamento, poi approvato in Consiglio, che riduceva lo squilibrio ad Euro 80.000,00 e che avrebbe limitato al solo 20% l'aumento complessivo delle tariffe. Nonostante ciò, il Sindaco, disattendendo quando deliberato, ha aumentato le tariffe nel corso dell'anno di oltre il doppio rispetto a quanto previsto nella predetta seduta consiliare, ed ha violato la disciplina della TARI che rimette alla potestà dell'ente locale la determinazione della tariffa, ma circoscrive l'esercizio di tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Difatti, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 169, letteralmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Dunque la normativa in materia costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell'Amministrazione, salvo deroga espressa ad opera dello stesso Legislatore statale per fronteggiare interventi di carattere straordinario. Peraltro, si evidenzia l'orientamento oramai consolidato della Corte costituzionale nella materia di competenza esclusiva dello Stato relativa al "sistema tributario dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), in base al quale non è consentito alle Regioni, né tanto meno agli enti locali di derogare alla disciplina dei tributi dello Stato, qual è, nella specie, la TARI. "Parimenti, esula dalla discrezionalità dell'ente interessato l'individuazione di fatti e circostanze che giustificano le variazioni di deliberazioni già adottate, anche quando queste mirino a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi prefissati di corrispondenza fra ricavi tariffari e costi dei servizi pubblici" (Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Lazio, parere n. 175/2015; Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Piemonte, deliberazione n. 110/2017 del 07 giugno 2017).

12) Nel corso del mandato del Sindaco gli atti fondamentali della vita amministrativa dell'ente (bilanci di previsione) non sono mai stati approvati nei tempi prescritti dalla legge, ma sempre successivamente alle ripetute richieste dell'Amministrazione regionale e spesso dopo la messa in mora formale e l'invio di commissari ad acta.

13) Ad oggi la maggioranza del Consiglio ha espresso in modo palese il diverso orientamento politico rispetto alla Giunta municipale, comportando, di fatto, un'elevata conflittualità tra l'organo amministrativo e quello politico, che ha portato alla dissoluzione del vincolo fiduciario che ha legato i

consiglieri al Sindaco al momento dell'elezione.

14) Altra nota dolente è il fenomeno del randagismo che nel territorio ha assunto livelli sempre più preoccupanti, dal momento che alcune strade sono in balia di branchi di randagi che mettono a rischio l'incolumità dei nostri cittadini.

I provvedimenti posti in essere in tal senso da questa Amministrazione sono stati insufficienti, lacunosi e frutto di continue improvvisazioni. Tutto ciò solo perchè l'Amministrazione ha ritenuto opportuno affidare ancora una volta il servizio alla Ditta Mister Dog di Rocca di Neto (Crotone). La ditta in questione, anche in considerazione della grande distanza della sua sede legale rispetto al Comune di Vallelunga, ha proposto un costo per la cattura assai elevato, ovvero di circa 500,00, e per di più contravvenendo alla legge regionale che impone l'obbligo di trasferire i randagi presso le strutture più vicine al luogo di cattura.

A tal proposito si evidenzia che ad inizio aprile del 2018 il Prefetto di Crotone Dott.ssa Cosima Di Stani ha emanato un'interdittiva antimafia nei confronti della ditta Mister Dog Srl, notizia subito riportata dalle cronache, di fronte alla quale il Sindaco di Vallelunga è rimasto inerte. Al contrario, paradossalmente, essendo imminente la scadenza della convenzione con la Miser Dog (16 giugno 2018), con nota del 16 aprile 2018 prot. nn. 4120, ha invitato la predetta ditta a fare pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 aprile 2018, apposito dettagliato preventivo-offerta, per il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi per la durata di anni due (2) solari, incurante della legislazione vigente e delle Linee Guida Anac, secondo cui in caso di interdittiva antimafia nei confronti di una ditta o impresa, in capo all'Amministrazione vi è soltanto il potere vincolato di interrompere il rapporto con l'impresa "in odor di mafia".

Difatti il Prefetto di Crotone, in tale circostanza, ha invitato i Sindaci dei comuni calabresi a trovare nel più breve tempo possibile altra sistemazione ai cani alloggiati presso la struttura interdetta.

15) Merita tutta la nostra indignazione la gestione del cimitero, luogo sacro ove riposano i nostri cari, che è stato abbandonato nella sporcizia e nell'incuria da parte di questa Amministrazione.

MOTIVAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO: INADEMPIENZE

Si evidenzia il mancato coinvolgimento dei gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza, con le ovvie e dovute distinzioni, su scelte che sono apparse assai discutibili. Si citano ad esempio:

- Aumento della TARI, per l'anno 2018, oltre la data fissata dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, in violazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 169.
- Utilizzo del Museo Etnoantropico "Salvatore Lo Re" quale alloggio notturno destinato ad ospitare i partecipanti al "*Cammino Internazionale dell'antica Trasversale Sicula*", senza preventiva autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali, mettendo a rischio la sicurezza dei reperti custoditi.
- Destinazione per l'anno 2016 delle somme per la "Democrazia partecipata" al servizio civico

senza coinvolgere la cittadinanza, eludendo lo scopo della legge n.5/2014; omessa realizzazione nell'anno 2017 dei progetti votati dall'assemblea pubblica e omesso impegno delle somme per la realizzazione degli stessi; pubblicazione di avviso per l'anno 2018 non conforme al nostro Regolamento di democrazia partecipata approvato nel mese di giugno 2018, ovvero senza prevedere che la scelta delle proposte spetta ai cittadini e non agli Amministratori.

- Frequente impiego del Fondo di riserva per spese prive di carattere eccezionale, imprevedibile ed urgente, e dunque per finanziare interventi che esulano dalle finalità del Fondo stesso in violazione dell'art. 166 TUEL;
- Diniego nei confronti dei consiglieri comunali dell'accesso e la visione di copia della Nota Prot. n.12389 del 12/12/2018 (richiesta parere All'Assessorato agli Enti Locali) ritenendolo un atto personale del Sindaco privo di carattere pubblico, nonostante presente al Protocollo ordinario dell'Ente, in totale violazione dell'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. A ciò ha fatto seguito diffida alla visione e alla consegna del documento entro i termini di legge ai consiglieri richiedenti.
- Redistribuzione delle deleghe e le competenze agli assessori senza alcun previo confronto con i consiglieri del Gruppo consiliare di maggioranza e senza fornire più in generale alcuna logica motivazione al Consiglio comunale. Nel caso specifico, il Sindaco ha attribuito la delega all'urbanistica e ai lavori pubblici ad un assessore che svolge attività di imprenditore edile avente sede nel territorio comunale, in violazione dell'art.78, comma 3, TUEL che tutela l'interesse pubblico cui sono collegati i principi di imparzialità e di buona amministrazione e prescrive un codice di comportamento dell'amministratore il quale deve astenersi dall'esercitare una attività che può entrare in conflitto con il mandato politico.
- Affidamento di un incarico legale in violazione del regolamento comunale in materia e alla richiesta (prot. 3581 del 14/04/2020) da parte di un consigliere comunale di alcuni atti per poter valutare se vi fossero le condizioni di tale scelta la risposta ufficiale (lettera senza protocollo comunale del 24/04/2020) è che per la privacy non poteva essere fornita nessuna informazione. Si vuole ricordare che la visione ed estrazione di atti interni all'Amministrazione comunale costituisce una prerogativa specifica del Consigliere Comunale, al quale non può essere opposto alcun diniego fondato su presunte esigenze di riservatezza. Piuttosto, rispetto a tali esigenze di riservatezza prevale notoriamente il potere di accesso, indispensabile ai fini dell'espletamento del mandato elettorale, che comporta una funzione di controllo dell'attività dell'Ente. Malgrado tali comuni principi, le richieste a tal fine formulate (prot. 4543 del 18/05/2020, primo sollecito prot. 5288 del 11/06/2020, secondo sollecito prot. 6382 del 08/07/2020), sono rimaste del tutto inevase.

CONCLUSIONI

In conclusione, non si ravvisa alcuna valida motivazione per prolungare ulteriormente una lunga agonia politica all'insegna di un infruttuoso scontro istituzionale, alimentato da continue ed inutili

provocazioni del Sindaco e della sua Giunta, organi ormai da lungo tempo improduttivi.

Si ritiene che il Consiglio Comunale non possa ulteriormente assistere passivamente ad un così grave degrado politico amministrativo, senza farsi complice di una inaccettabile inerzia delle Istituzioni, a tutto danno della comunità e dei cittadini che in noi hanno riposto le proprie naturali esigenze ed aspettative per una crescita culturale e sociale.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali, consapevoli della responsabilità assunta nel 2016 a seguito delle elezioni amministrative nei confronti di tutti i cittadini e consci dell'impossibilità di adempiere ai doveri derivanti dal proprio mandato, stante anche l'aggravarsi delle difficoltà riscontrate nelle recenti sedute del Consiglio comunale anche tra il gruppo di maggioranza e la Giunta,

CHIEDONO

al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dell'apposita seduta del Consiglio Comunale, nei termini e modi di legge, al fine di discutere e deliberare in merito alla presente proposta di mozione di sfiducia al Sindaco;


ai Consiglieri Comunali non firmatari l'invito a modificare e/o integrare la presente mozione che quindi è a disposizione dell'intero consesso civico ed infine ad approvarla, guardando agli interessi generali e collettivi della nostra Comunità, scrivendo anticipatamente la parola FINE a questa disastrosa Sindacatura.

Con ossequio


Vallelunga Pratameno, 06 settembre 2020

I consiglieri firmatari


Pacino Chiara




Vullo Letizia




Gulino Rosolino




Tagliarini Vito




Marotta Michele




Genco Sonia




Gulino Concetta



Emmanuele Roberto



Mistretta Concetta



Zazzè Silvio

